

REATO O ILLECITO AMMINISTRATIVO LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLO A MOTORE PRIVO DI ASSICURAZIONE?

Ritengo interessante segnalare una recente pronuncia della giurisprudenza di merito, con la quale il Tribunale di Trento in composizione monocratica ha affrontato il caso relativo ad un automobilista che, pur informato del fatto che il veicolo da lui guidato fosse sottoposto a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa, si metteva alla guida del mezzo, dandosi alla fuga.

Brevemente i fatti.

In data 22.12.2012 i Carabinieri della Stazione di Grigno procedevano alla rimozione dalla pubblica via – in vista del sequestro amministrativo ex art. 213 Cds - dell'autovettura del citato automobilista, per violazione dell'art. 193 Cds.

L'autovettura de qua veniva, come da prassi, posta in custodia presso un'apposita carrozzeria.

L'imputato, dopo aver preso contezza della mancanza del veicolo nel luogo di parcheggio, si rivolgeva ai Carabinieri e, successivamente, si recava presso la carrozzeria ove lo stesso era stato portato.

Ivi giunto, alla presenza dei militari, dopo aver espresso le proprie ragioni ostantive al blocco del veicolo, apriva l'autovettura – la cui targa-prova, peraltro, non coincideva con quella indicata sul tagliando assicurativo - saliva a bordo della stessa e si allontanava.

A seguito dei fatti così riassunti, il Tribunale con decreto di citazione diretta ex art. 550 c.p.p. traeva in giudizio l'automobilista ed all'esito del giudizio affermava la penale responsabilità dell'imputato, condannandolo per il reato p. e p. dall'art. 334 c.p. alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 50 di multa.

Il giudice di primo grado perveniva a siffatta conclusione muovendo dalla prospettazione difensiva dell'imputato secondo la quale, alla luce della Sentenza delle Sezioni Unite n. 1963 del 28.10.2010, il caso in questione sarebbe regolato al più dall'illecito amministrativo ex art. 213 c. 4 Cds (che, come noto, punisce la condotta di chi, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso, punendolo con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi) e non anche dalla fattispecie penale contestata, art. 334 c.p. (rubricato "sottrazione

o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa”).

Il giudice di primo grado osserva preliminarmente che la citata sentenza delle Sezioni Unite Penali della Cassazione differenzia le ipotesi di circolazione temporanea e reale sottrazione (anche temporanea) del veicolo.

Ed ancora che è di tutta evidenza, però, nel caso in esame, che l'antigiuridica condotta dell'imputato non si è limitata ad una semplice temporanea "sottrazione" della vettura al vincolo reale, quale può e deve considerarsi - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (S.U. sentenza 1963/11) - l'atto d'uso concretizzantesi nell'abusiva circolazione del veicolo (da parte dello stesso proprietario custode o, col suo concorso di volontà, di terze persone), ma si è esplicitata in una definitiva "sottrazione" dell'autovettura sequestrata che realizza la contestata fattispecie di cui all'art. 334 c.p..

Al riguardo è appena il caso di osservare che le Sezioni Unite della S.C., con la menzionata sentenza Di Lorenzo, hanno considerato operante il principio di specialità fissato dalla L. n. 689 del 1981, art. 9 e, dunque, applicabile la sola fattispecie dell'illecito amministrativo di cui all'art. 213 C.d.S., comma 4 unicamente in rapporto alla specifica condotta elusiva del sequestro rappresentata dalla messa in circolazione dell'autoveicolo (condotta che è appunto espressamente considerata dal citato art. 213 C.d.S., comma 4).

Nel circoscrivere i rapporti tra il concorso della norma dell'art. 334 c.p. con la norma dell'art. 213 C.d.S., comma 4, implicante l'applicabilità del solo art. 213 C.d.S. e delle relative sanzioni amministrative soltanto alla condotta di chi circoli abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, le stesse Sezioni Unite hanno puntualizzato come *“esulino dalla risolta problematica dei rapporti tra la fattispecie sanzionatoria penale (art. 334 c.p.) e quella amministrativa (art. 213 C.d.S.) ogni altra condotta che si estrinsechi in una "reale sottrazione" del bene in stato di sequestro ai poteri di controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa, traducendosi in <<un uso incompatibile con le finalità del sequestro>>”*.

Ne consegue allora, che il concreto comportamento posto in essere dall'imputato ha dato luogo alla sottrazione reale e definitiva del veicolo dal vincolante regime di indisponibilità, previsto dall'antecedente sequestro amministrativo.

Ora è palese come nella vicenda per cui è processo l'aver condotto il veicolo sequestrato in Ungheria ha frustrato in radice l'interesse tutelato dall'art. 334 c.p. alla conservazione del vincolo di intangibilità e inutilizzabilità apposto al veicolo, nonché le stesse finalità di rilievo pubblicistico ad esso vincolo sottese (prevenire e impedire la circolazione di un veicolo a motore non coperto da garanzia assicurativa per la responsabilità civile ovvero per altri motivi pericoloso per la sicurezza degli utenti della strada).

Vincolo e finalità che sono venuti meno in conseguenza dell'avvenuta conduzione del veicolo in Ungheria.

Talché è possibile concludere affermando che la condotta di colui che sottrae in maniera definitiva un bene sottoposto a sequestro, impedendo l'esercizio dei poteri di controllo esercitati dall'A.G. o dall'autorità amministrativa, facendo di esso un uso incompatibile con le finalità del sequestro, realizza un comportamento penalmente rilevante agli effetti di cui all'art. 334 c.p..

Roma, 4 marzo 2015